

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 21 giugno 2011, in Roma

tra

Shared Service Center Srl

e

le Segreterie Nazionali SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL

premessi che

- l'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, in attuazione dell'art. 53, 1° comma, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, ha dettato, per il periodo d'imposta 2011, nuove disposizioni in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- con le circolari n° 3/E del 14 febbraio 2011 e n° 19/E del 10 maggio 2011, l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito indicazioni sul nuovo quadro normativo, precisando tra l'altro che le somme corrisposte a titolo di incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili d'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettabili al beneficio fiscale "solo a condizione che siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali anche preesistenti alla entrata in vigore della novella legislativa purché in corso di efficacia";
- con verbale di accordo sottoscritto in data 14 marzo 2011 tra Unindustria di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo e Cgil, Cisl e Uil, in applicazione dell'accordo dell'8 marzo 2011 sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil Nazionali, sono state recepite le disposizioni di tutti i contratti collettivi di lavoro applicati presso le imprese aderenti, riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili di impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per il lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale) erogati nell'anno 2011 nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, specificando che dette agevolazioni fiscali si applicheranno a tutti i



dipendenti dell'impresa anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori delle province di cui sopra;



- i suddetti istituti retributivi riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili di impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono altresì regolati da accordi aziendali sottoscritti in data anteriore al 1° gennaio 2011;
- le parti ritengono utile meglio precisare gli effetti scaturenti in ambito aziendale dall'applicazione delle richiamate nuove disposizioni normative e regolamentari e da quanto convenuto nelle suddette intese già intercorse;

si conviene quanto segue

1. Le parti si danno atto che, sia per gli istituti regolati dalla contrattazione di categoria delle Telecomunicazioni - CCNL del 23 ottobre 2009 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione - sia per quelli ulteriori introdotti dalla contrattazione aziendale, la volontà delle parti è quella di erogare le somme connesse a tali istituti in quanto correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o utili d'impresa o comunque ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
2. Tali istituti, così come disciplinati e che qui si intendono integralmente recepiti, saranno anche per l'anno 2011 utilizzati per le finalità di cui al precedente punto 1 e pertanto, in linea con le indicazioni delle citate circolari nn. 3/E e 19/E del 2011, saranno inclusi nella loro totalità (essendo stati alcuni dei medesimi già oggetto del regime agevolativo valevole fino al 31 dicembre 2010) nel beneficio dell'imposta sostitutiva del 10%.

In via esemplificativa, si fa riferimento a:

- Premio di Risultato;
- lavoro notturno: importi erogati per le ore di prestazione ordinaria rese in orari notturni, anche se articolate in regimi di turnazione, nonché le eventuali maggiorazioni spettanti per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario "preserale" e notturno;
- lavoro festivo: maggiorazioni corrisposte ai lavoratori che espletino prestazione ordinaria nelle giornate di cui all'art. 28 del vigente CCNL-TLC;
- reperibilità;
- maggiorazioni riconosciute per lo svolgimento di attività articolate in turnazioni e per variazioni della collocazione in turno od ordinaria della prestazione o del giorno di riposo, ivi incluse le clausole elastiche e flessibili per i lavoratori a tempo parziale;




- compensi per prestazioni di lavoro supplementare e straordinario, a valere per la quota sia di retribuzione ordinaria che relativa alle maggiorazioni spettanti per le ore supplementari/straordinarie:
  - per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla regolarità dei servizi di TLC, nonché nei casi di necessità tecnico-operative eccezionali, indifferibili e di durata temporanea, oltre che per situazioni di forza maggiore o circostanze in cui la mancata esecuzione dell'attività possa recare pregiudizio alle persone od alla produzione;
  - rispondenti ad esigenze programmabili entro il limite di 250 ore annuali procapite (art. 30, 3° comma, CCNL-TLC);
- compensi ed indennità previsti dalla contrattazione collettiva e correlati alle finalità indicate al precedente punto 1.


3. Sulla base di quanto sopra e con riferimento agli istituti concretamente applicati, l'Azienda, in attuazione della disciplina normativa e dell'accordo del 14 marzo 2011 richiamati in premessa, effettuerà, per gli istituti suddetti non assoggettati al regime d'imposta sostitutiva del 10% nel trascorso biennio, detto assoggettamento con decorrenza dalla citata data del 14 marzo e per l'intero anno 2011 nei restanti casi.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Shared Service Center Srl



p. SLC/CGIL



p. FISTEL/CISL

p. UILCOM/UIL

